



Commento relativo alla modifica dell' ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei gio- cattoli

(Ordinanza sui giocattoli, OSG)

1.12.2019

I. Situazione iniziale

La presente modifica mira a riprendere nel diritto svizzero le modifiche apportate di recente nel diritto dell'Unione europea concernenti la sicurezza dei giocattoli in relazione al cromo⁽⁶⁺⁾ e al DIBP e a correggere alcuni errori di formulazione.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Errori di formulazione:

Al punto 3 («Proprietà chimiche») dell'allegato 2, ai numeri 7, 11 e 12 l'espressione «in deroga ai» deve essere sostituita con «fatta salva l'applicazione dei».

3. Proprietà chimiche

Numero 11 Valori limite per la prova di migrazione

È stata recepita la direttiva europea (UE) 2018/725¹ sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cromo⁽⁶⁺⁾. Il valore limite del cromo⁽⁶⁺⁾ è stato ridotto da 0,2 mg/kg a 0,053 mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura per tenere conto delle più recenti valutazioni tossicologiche.

Numero 12

Dal regolamento europeo (UE) 2018/2005² concernente l'autorizzazione delle sostanze chimiche è stata ripresa l'aggiunta del ftalato di diisobutil (DIBP) ai tre ftalati (DEHP, DBP e BBP) già disciplinati dall'OSG, dato che il DIBP presenta un profilo di rischio simile. In questo modo si intende limitare l'immissione in commercio di giocattoli contenenti ftalati. Singolarmente o in qualsiasi combinazione con gli altri tre ftalati, il DIBP non può essere presente nei giocattoli a una concentrazione superiore allo 0,1 per cento.

¹ Direttiva (UE) della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI, GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29.

² Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP), GU L 322 del 18.12.2018, pag.14.



Allegato 4 Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli

Vengono aggiornate le seguenti norme tecniche:

Numero	Titolo
SN EN 71-1:2014+A1:2018	Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
SN EN 71-3:2013 con emendamento A3:2018	Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
SN EN 71-7:2014+A2:2018	Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova
SN EN 71-8:2018	Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività simili ad uso domestico per interno ed esterno
SN EN 71-14:2014+A1:2017	Sicurezza dei giocattoli – Parte 14: Trampolini per uso domestico

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i comuni

La modifica proposta non ha ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui comuni.

2. Ripercussioni per l'economia

Le imprese adempiono già i requisiti in questione, ripresi dalle normative europee.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica proposta è ripresa dal regolamento europeo e pertanto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera (MRA nel quadro dei giocattoli).